

VERBALE DI ACCORDO

In data 08/05/2018 presso la sede della ORSA SERVIZI Nazionale di ROMA si sono presentati:

- per la Società Coopservice s.c.p.a. con sede legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 il sig. Marco Cozzolino in qualità di procuratore aziendale
- per le OO.SS. regionali di categoria i Sigg.:
 - o Gaetano Iacobucci per la FILT CGIL;
 - o Giorgio Ghiglione per la FIT CISL;
 - o Carlo Forlano per la UILTRASPORTI;
 - o Claudio Fiorenza e Antonino Labate per la ORSA – SALPAS
 - o Sandro Vacata per la UGL TAF;
 - o Sabrina Mancini per la FAST CONFSAL;

Oggetto: attivazione Contratto di Solidarietà servizi PRM Stazioni regioni Calabria e Sicilia.

Premesso che:

- In data 01/11/2017 la società Coopservice s.c.p.a. è subentrata nella gestione del servizio disabili (cd. PRM) presso le regioni Calabria e Sicilia subentrando alla società Coop. Serfer rilevando gli tutti gli addetti aventi diritto al passaggio
- L'azienda ha in tal senso regolarmente processato le assunzioni dei lavoratori interessati garantendo loro l'applicazione del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie
- Modifiche introdotte nell'organizzazione del lavoro hanno comportato un'accertata situazione di esubero a valere su un numero di n° 19 addetti impegnati negli impianti delle regioni interessate Calabria e Sicilia.
- Le OO.SS. competenti dichiarano che l'esubero è reale e confermato

Tutto ciò premesso le parti, dopo un ampio esame dell'intera situazione economica produttiva aziendale e sulla base delle motivazioni espresse dalla Direzione Aziendale, **concordano**, ai sensi del D.Lgs n° 148/2015, di sottoscrivere un **Contratto di Solidarietà**, per il periodo dal **08/05/2018 al 07/05/2019**, onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

- ❖ il C.C.N.L. applicato dalla società a tutti i lavoratori interessati s'intende quello del 16 dicembre 2016 per i dipendenti dalla Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria;
- ❖ il normale orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. di cui sopra è di 38 ore settimanali;
- ❖ tale contratto di solidarietà interessa n° 19 (= diciannove) lavoratori utilizzati c/o gli impianti delle regioni Calabria e Sicilia di cui l'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente accordo;



- ❖ nel pieno rispetto di quanto indicato dall'art. 21 comma 5 della legge 148/2015, la riduzione percentuale media sarà pari al 60 % fermo restando che la percentuale massima di riduzione pro-capite non supera il 70%.

L'indennità sarà anticipata dall'azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori.

Resta convenuto che in virtù di tutto quanto procede, persistendo le motivazioni, si farà ricorso alla solidarietà per tutto il periodo consentito dalle leggi in materia.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 236/93 l'azienda, previa comunicazione alla R.S.A. e alla D.T.L., entro i limiti del normale orario di lavoro, al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, potrà aumentare le prestazioni dei lavoratori.

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

- al miglioramento del piano commerciale e organizzativo, teso all'affermazione della qualità del servizio e delle tecnologie;
- incrementare ricerca nuove commesse di lavoro in settori /zone finora non coperte;
- più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un abbattimento dei costi fissi;
- ad iniziative di attività collaterali al fine di valorizzare tutte le risorse aziendali nell'obiettivo di offrire nuove opportunità occupazionali;

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà in sede aziendale trimestralmente o su semplice richiesta delle parti.

Del che è verbale, letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto

FILT CGIL

Cooperservice s.c.p.a.

FIT CISL

UILTRASPORTI

SALPAS ORSA

UGL TAF

FAST CONFISAL

ALLEGATO Elenco dei lavoratori interessati